

## Strumenti di lavoro n. 1/2023

# Conguaglio contributivo dei *fringe benefit*: l'Inps emana le istruzioni per il recupero del credito previdenziale

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

*L'Inps, con il [messaggio n. 4616/2022](#), è intervenuto fornendo diverse modalità alternative di recupero del credito, scaturito dall'assoggettamento a prelievo contributivo dei *fringe benefit* durante il 2022, per effetto dell'innalzamento a 3.000 euro del limite di non imponibilità di cui al D.L. 176/2022, ma resta il silenzio sulla Gestione separata e sui lavoratori cessati.*

## Breve cronistoria

Nel corso del 2022 i *fringe benefit* di cui all'[articolo 51](#), comma 3, Tuir, sono stati oggetto di grande attenzione, in seguito alle 2 importanti modifiche apportate dal Legislatore all'originaria soglia di esenzione dalla base imponibile fiscale e contributiva, pari a 258,23 euro, palesemente inadeguata all'attuale costo della vita, poiché risalente, appunto, a oltre 35 anni or sono.

Già in epoca di emergenza Covid-19 l'importo era stato raddoppiato, arrivando a 516,46 euro, sia nel 2020 che nel 2021, a opera, rispettivamente, del D.L. 104/2020 e del D.L. 41/2021.

Nell'anno che si è appena concluso, il tormentato limite di esenzione ha subito 2 ulteriori ritocchi: è stato elevato dapprima a 600 euro dall'[articolo 12](#), comma 1, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022, e, successivamente, l'[articolo 3](#), comma 10, D.L. 176/2022, ne ha modificato l'importo a 3.000 euro.

Per effetto dell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 3, Tuir - che recita: "*se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito*" - nel corso del 2022 abbiamo assistito, in caso di superamento del limite di esenzione, in corrispondenza dei 2 momenti in cui lo stesso è stato modificato come sopra descritto, all'assoggettamento a prelievo fiscale e contributivo delle intere somme corrisposte al lavoratore, con ricalcolo in corso d'anno di conguagli a debito.

Esemplificando, fino al 9 agosto 2022 sono state interamente assoggettate le somme erogate a titolo di *fringe benefit* qualora avessero superato il limite originario di 258,23 euro; dal 10 agosto